

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 251)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARIOSTO, BROSIO, CIFARELLI, NENCIONI, PARRI, SPAGNOLLI, TERRACINI e VIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1972

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 15 dicembre 1969, n. 972, stanziava 15 miliardi per il trasferimento degli Istituti archivistici di Roma dal Palazzo della Sapienza all'area dell'ex aeroporto militare di Centocelle, demandando agli organi della pubblica amministrazione la determinazione dell'area di sedime del nuovo comprensorio edilizio destinato appunto agli Archivi di Stato.

L'attuazione della legge procedeva con estrema lentezza, a causa anche di alcune difficoltà sorte per mettere in moto il complesso sistema del concerto fra le varie amministrazioni facenti capo allo Stato e agli enti autonomi interessati.

Tutto ciò ha determinato l'inutilizzazione della considerevole somma stanziata dalla su citata legge in un settore, come quello ap-

punto delle opere pubbliche, che richiede invece un pressante intervento dello Stato al fine di sollevare le relative industrie dallo stato di crisi in cui versano e di determinare, conseguentemente, un miglioramento delle possibilità di occupazione delle forze del lavoro. Il suddetto intervento nel campo delle opere pubbliche richiede inoltre una particolare celerità di attuazione al fine di evitare che la progressiva svalutazione della moneta possa determinare una insufficienza delle considerevoli somme stanziata in bilancio, che inoltre rischiano di gravare ulteriormente sui residui passivi.

L'urgenza del trasferimento degli Archivi di Stato dal Palazzo della Sapienza al nuovo comprensorio è resa sempre più evidente dal fatto che il suddetto palazzo non sembra essere idoneo a recepire i servizi relativi ad un

archivio che voglia essere tale nel senso moderno della parola, così come è del tutto insufficiente perchè l'archivio possa offrire agli enti ed alle persone, che ne utilizzino le strutture, adeguati servizi collaterali, quali quelli di funzionanti centri di fotoriproduzione, di legatoria e di restauro. Con ciò concorrono le necessità di ampliamento dei servizi del Senato che non possono che essere soddisfatte al di fuori del limitato complesso di Palazzo Madama, nel cui ambito non sembra possibile una vera e propria espansione, per cui già nella relazione annessa al bilancio del Senato fu posta in rilievo la necessità di adottare una iniziativa legislativa ad integrazione della precedente normativa, al fine anche di sbloccare l'attuale situazione e consentire un sufficiente incremento dello spazio oggi disponibile con l'assegnazione della « Sapienza » in uso al Senato della Repubblica, secondo quanto già da tempo stabilito nelle competenti sedi.

Alle suddette esigenze vuol far fronte il provvedimento che si sottopone al vostro esame, in quanto tende, all'articolo 1, a determinare l'area di sedime della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma. La determinazione di tale area è avvenuta con la sollecita collaborazione di tutte le amministrazioni interessate, che hanno concorso — per la parte di rispettiva competenza — a trovare, nell'ambito dell'ampio comprensorio dell'ex aeroporto militare di Centocelle, lo spazio più idoneo per la costruzione della nuova opera pubblica, e con il pieno rispetto del piano regolatore della città di Roma. La deroga alle norme del Piano regolatore della città di Roma è resa necessaria dalla mancata predisposizione — in ordine alla zona in cui rientra l'ex aeroporto — del piano particolareggiato da parte dell'amministrazione comunale; ciò non toglie, peraltro, che la realizzazione della nuova opera pubblica rientri perfettamente nella destinazione della zona a « centro direzionale », così come stabilito dallo stesso Piano regolatore generale. La disposizione pertanto non fa che rendere applicabile al Demanio dello Stato, quanto già consentito ai privati dall'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano re-

golatore generale di Roma. Infatti, lo stralcio proposto nell'annessa carta topografica viene altresì reso possibile dal vincolo a verde pubblico della limitrofa area a sud degli edifici archivistici e, pertanto, non appare tale da compromettere l'attuazione di un piano unitario di utilizzazione del comprensorio dell'ex aeroporto di Centocelle. Del resto l'allegato schema di distribuzione delle aree prevede l'attribuzione di un volume globale di metri cubi 696.000 alle necessità degli Istituti archivistici intendendosi altresì che, dei 150.000 metri quadrati da asservirsi a detto volume, in osservanza delle norme di attuazione del Piano regolatore generale, possa al momento essere assegnato soltanto il 40 per cento di superficie (cioè 60.000 metri quadrati) quale sedime degli edifici, nell'intesa che i rimanenti 90.000 metri quadrati potranno essere compresi nel calcolo delle aree da destinare a verde pubblico, strade, parcheggi, nello studio dell'intero comprensorio.

L'articolo 2, al fine di assicurare un sollecito inizio dei lavori per la costruzione dei nuovi Archivi, stabilisce un termine perchè il Ministro dei lavori pubblici compia tutti gli atti necessari. Il secondo comma, poi, tende ad evitare che la costruzione della nuova opera importi aggravii di spesa per il Comune di Roma, il quale potrebbe trovarsi nella condizione di dover compiere per parte sua talune marginali opere di urbanizzazione o di modificare alcune infrastrutture già esistenti (non va dimenticato, infatti, che la legge numero 972 del 1969 pone a carico del Ministero dei lavori pubblici tutte le opere di urbanizzazione necessarie per il trasferimento degli Archivi di Stato). Conseguentemente, il terzo comma, prevede che i fondi all'uopo concessi al Comune di Roma possano essere utilizzati dall'Amministrazione dello Stato, qualora questa — come il provvedimento l'autorizza a fare — provveda direttamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione predette.

L'articolo 3, infine, conferma legislativamente la destinazione del Palazzo della Sapienza ai servizi del Senato della Repubblica, permettendo così che, almeno per il futuro,

sia assicurato un adeguato spazio alle sempre più pressanti esigenze della nostra Assemblea.

Pertanto il concorrere della necessità di assicurare da un lato, nuove e più idonee strutture degli Archivi di Stato in una zona lontana dal centro storico della città, evitando conseguentemente il progressivo soffo-

camento di quest'ultimo, e dell'urgenza, dall'altro, di permettere un'ampia disponibilità di spazio alle Assemblee legislative, che debbono evidentemente insistere su aree contigue in zone centrali e di già sviluppata urbanizzazione, consiglia una sollecita approvazione del provvedimento che si ha l'onore di sottoporre alla vostra attenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, sono sostituiti dai seguenti:

« Il complesso edilizio sarà realizzato, anche in assenza del piano particolareggiato e, quindi, in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano regolatore generale del Comune di Roma, nell'ex aeroporto militare di Centocelle.

La relativa area di sedime è delimitata dalla pianta topografica annessa alla presente legge ».

### Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici dovrà compiere tutti gli atti necessari perchè i lavori per la costruzione del complesso edilizio da adibire a sede dell'Archivio centrale dello Stato, dell'Archivio di Stato in Roma, della Sovrintendenza archivistica per il Lazio, del Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro, nonchè per l'esecuzione delle correnti opere di urbanizzazione e degli eventuali scavi archeologici abbiano inizio entro e non oltre il 1° luglio 1973.

Per quella parte delle opere di urbanizzazione che risulteranno a carico del Comune di Roma, lo Stato concederà un contributo straordinario al Comune stesso di lire 200 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973,

1974 e 1975. Il relativo onere sarà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per i corrispondenti esercizi.

Per il compimento delle opere di urbanizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi al Comune di Roma — ove questo ne faccia richiesta o non provveda nei termini — provvedendo direttamente all'esecuzione delle opere stesse, avvalendosi, in tal caso, degli ulteriori fondi stanziati dalla presente legge. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 3.

Salvo quanto già disposto dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, il Palazzo della Sapienza, sito in Roma, è destinato ai servizi del Senato della Repubblica.

